

Prot. 224/2014

Spett.le BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
macroprudenziale  
Divisione Divisione Bilanci e segnalazioni  
Via Milano, 53  
00184 ROMA  
Trasmessa a mezzo PEC a:  
[ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Roma, 29 settembre 2014

**Oggetto: Aggiornamento della definizione di attività deteriorate. Osservazioni Assilea**

Si fa riferimento al documento in consultazione contenente le bozze degli aggiornamenti delle Circolari n. 272 “Matrice dei Conti” (7°), n. 189 ”Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” (16°), n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” (13°) e n. 148 ” Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” (19°), modificate per tenere conto delle definizioni di *non-performing exposures* (NPE) e di *forbearance* introdotte dagli *Implementing Technical Standards (ITS)* pubblicati dall'EBA nell'ottobre 2013 e in attesa di adozione da parte della Commissione Europea.

Nell'esprimere una generale condivisione al documento in consultazione, sottoponiamo all'attenzione di codesta Divisione l'unito appunto.

In particolare, i temi trattati nel presente documento sono i seguenti:

1. Approccio per debitore, approccio per transazione, soglia di rilevanza e “pulling effect” .....3
2. Richiesta di chiarimenti in merito alla modifica alla definizione di incaglio oggettivo .....3
  - a. Introduzione di un concetto di “gradualità” nel passaggio da scaduto a incaglio .....3
  - b. Calcolo della soglia sulla base dell'intero ammontare delle esposizioni scadute e non più sulle “*quote di esposizioni scadute*” .....4
3. Effetto trascinarsi dei ristrutturati .....5
4. Classificazione delle posizioni in moratoria (o con rischedulazioni contrattuali) ai fini delle nuove definizioni sulla qualità del credito .....5
5. Tempi e modalità di uscita dalla condizione di ristrutturato .....6
6. Entrata in vigore della normativa .....7

Nel restare a disposizione per ogni Vostra eventuale esigenza di approfondimento e di collaborazione sulle osservazioni e le richieste qui esposte si porgono i migliori saluti.

*Il Direttore Generale*  
*Gianluca De Candia*

## Aggiornamento della definizione di attività deteriorate. Osservazioni Assilea

*Documento di consultazione agosto 2014*

### **Premessa**

Ringraziando dell'opportunità offerta nella presente consultazione, ci soffermeremo nel seguito sui punti che ci risultano di difficile applicazione nella nuova definizione di attività deteriorate, proponendo delle possibili interpretazioni sui nuovi schemi per la classificazione delle diverse poste ai fini della qualità del credito e chiedendo anche una proroga sui tempi di implementazione delle nuove disposizioni.

Alcune criticità derivano, inevitabilmente, dal dover integrare i nuovi standard EBA all'interno di un già articolato schema di classificazione delle attività deteriorate, quale quello italiano, che prevede numerose differenziazioni nelle classificazioni ai fini della qualità del credito. Differenziazioni che tengono conto della diversa natura, gravità e configurazione delle poste del deteriorato e che riteniamo consentano sia agli operatori che all'Organo di Vigilanza del nostro Paese di porre in atto un'adeguata gestione del rischio di credito. Tali classificazioni hanno mostrato in pieno la loro validità proprio e soprattutto in questi anni di crisi economico-finanziaria.

Come espresso nel documento EBA di ottobre 2013<sup>1</sup>, (cfr. pag. 6 terzultimo paragrafo): *“la bozza delle definizioni armonizzate di esposizioni non-performing e di forbearance sono concetti ‘ad ombrello’, nel senso che comprendono alcuni dei concetti esistenti correlati al rischio di credito, senza soppiantarli o modificare il modo in cui le banche li implementano, ma possono essere più ampi quando necessario per finalità di vigilanza, fissando, per esempio, criteri di identificazione comuni.”* Ancora (pag. 7, terzo paragrafo) *“...la definizione di forbearance non modifica l'attuale legame esistente nelle pratiche giuridiche e delle banche tra rinegoziazioni e stato di deteriorato o default, e la definizione di esposizioni non-performing non sostituirà le definizioni di attività deteriorate o in default, né sarà usata come input per il calcolo delle perdite, le ponderazioni di rischio e i requisiti di capitale.”*

In quest'ottica, a nostro avviso, è importante integrare l'attuale sistema definitorio della qualità del credito senza compromettere la funzionalità e le logiche delle vigenti definizioni che, in ordine di rischio di credito con gravità crescente, nel nostro ordinamento riconosciamo come: scaduto/sconfinato deteriorato, incaglio, sofferenza; sempre nell'ambito del *non-performing* la definizione della specifica categoria dei ristrutturati viene modificata in maniera tale da ricomprendere la più ampia categoria dei *forborne non performing*; accanto ad essa viene, inoltre, introdotta la nuova categoria prevista per i *forborne performing*.

---

<sup>1</sup> EBA FINAL draft Implementation Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013.

## **1. Approccio per debitore, approccio per transazione, soglia di rilevanza e “pulling effect”**

Negli standard tecnici dell'EBA, con riferimento alla definizione di crediti *performing* e *non-performing*, viene esplicitamente prevista la possibilità di utilizzare (art. 154) un approccio per transazione o un approccio per debitore.

Nell'approccio per transazione è comunque previsto un “*pulling effect*”, nel caso in cui l'esposizione con scaduto superi la soglia del 20% dell'intera esposizione verso il cliente; *pulling effect* che è stato coerentemente introdotto anche nella modifica normativa in esame, con riferimento alla definizione di esposizioni scadute e/o sconfinanti.

**Il *pulling effect*, per come collocato dagli standard EBA all'interno della definizione di “non-performing” rappresenta un meccanismo/criterio generale, valido in quei casi in cui è possibile applicare un approccio per transazione; chiediamo conferma del fatto che questa sia la motivazione che porta ad inserire il *pulling effect* nel documento di consultazione sia all'interno della definizione di scaduto, nell'approccio per transazione, sia all'interno della definizione di incaglio.**

## **2. Richiesta di chiarimenti in merito alla modifica alla definizione di incaglio oggettivo**

Rispetto alla normativa vigente, le modifiche proposte alle disposizioni sulle segnalazioni di matrice dei conti (cfr. Circ. 217/96 e Circ. 272/2008) sembrano introdurre, oltre ad un innalzamento e una modifica della soglia ai fini della determinazione di “incaglio oggettivo” (dal 10% al 20%), altre importanti novità.

### **a. Introduzione di un concetto di “gradualità” nel passaggio da scaduto a incaglio**

Nell'approccio per debitore, un'esposizione con scaduto superiore a 90 gg. ed importo di scaduto inferiore alla soglia di rilevanza (5% dell'esposizione) può continuare ad essere classificata in bonis; tale esposizione, secondo le disposizioni vigenti, nel momento in cui si verificasse uno scaduto superiore all'attuale soglia del 10% rispetto all'ammontare dell'esposizione verso il cliente, in corrispondenza di un ritardo nei pagamenti superiore ai 270 gg. (cfr. leasing), passerebbe da una classificazione in bonis direttamente ad uno status di incaglio oggettivo, senza passare dallo stadio intermedio di scaduto.

Nei documenti in consultazione, ai fini della definizione di “incaglio oggettivo”, viene inserita (alla lett. i del relativo paragrafo) una condizione che è assente nella vigente normativa: il fatto che tale posizione provenga già da uno status di scaduto secondo un approccio per debitore (quindi con uno scaduto 90 gg. e una quota di scaduto superiore al 5% dell'intero ammontare delle esposizioni verso quel cliente), oppure, nel caso di approccio per singola transazione, la condizione che sia uno scaduto in cui sia scattato il “*pulling effect*” (superamento della soglia del 20% di cui sopra).

Questo pre-requisito introduce di fatto una gradualità obbligata nel passaggio da scaduto a incaglio, sinora assente in normativa: il passaggio ad incaglio si ha solo se l'esposizione proviene da uno status di scaduto.

**Chiediamo conferma dell'interpretazione di cui sopra.**

**b. Calcolo della soglia sulla base dell'intero ammontare delle esposizioni scadute e non più sulle "quote di esposizioni scadute"**

La vigente normativa va a confrontare l'attuale soglia del 10% di importo scaduto ai fini della determinazione dell'incaglio oggettivo con il rapporto tra "l'importo complessivo delle quote di esposizioni scadute" e l'intera esposizione del debitore.

Nel documento di consultazione, invece, ad una soglia del 10% se ne è sostituita una del 20% con finalità di *pulling effect* e, pertanto, nel punto in cui si faceva riferimento a "l'importo complessivo delle quote di esposizioni scadute", è stata inserita l'espressione "l'intero ammontare delle esposizioni scadute". Per le banche e gli intermediari mono prodotto, sono molto numerosi i casi in cui si ha un'unica esposizione verso il debitore ed in cui l'intero ammontare delle esposizioni con scaduto coincide con l'intera esposizione verso quel soggetto, con un rapporto pertanto tra le due poste pari a 100% e dunque, per definizione, superiore alla soglia del 20% da considerare ai fini della definizione di incaglio.

Ne consegue che, nei casi in cui nell'approccio per transazione, la posizione sia in scaduto e si sia attivato il *pulling effect*, uno scaduto superiore a 270 gg (nel caso ad es. di finanziamento diverso dal credito al consumo), indipendentemente dal suo importo, determinerebbe l'imputazione dell'intera esposizione a "incaglio" oggettivo. Riteniamo che questa modifica potrebbe determinare impatti rilevanti sulla qualità del portafoglio delle banche e degli intermediari finanziari specializzati/monoprodotto.

Nel caso dell'approccio per debitore, inoltre, la soglia quantitativa sull' "entità" dello scaduto sarebbe di fatto ridotta dall'attuale 10% al 5% di cui alla soglia di rilevanza.

L'attuale soglia del 10% (nelle modalità di calcolo attualmente vigenti) potrebbe, a nostro avviso, continuare ad esistere e il *pulling effect* potrebbe semplicemente essere richiamato anche in sede di incaglio, solo al fine di estendere la definizione di incaglio all'intera esposizione verso il debitore.

**Chiediamo, pertanto che venga ripristinata la preesistente soglia del 10% con le modalità di calcolo attualmente esistenti. Modalità di calcolo che, ai sensi della vigente normativa, continuerebbero peraltro ad escludere, dal numeratore e dal denominatore della formula, gli eventuali interessi di mora (contrariamente a quanto avviene nelle bozze in consultazione con riferimento alla soglia del 20%).**

Il permanere dell'attuale soglia del 10% andrebbe in parte a compensare la già notevole asimmetria di trattamento delineata tra approccio per debitore e approccio per transazione.

Si faccia l'esempio di un debitore che ha un'esposizione A di 100, una esposizione B di 350 ed uno scaduto di 90 gg sull'esposizione A di 10. Nel caso di approccio per debitore, il rapporto tra scaduto e totale esposizione ( $10/450=2,2\%$ ) è al di sotto della soglia di rilevanza. Nel caso di approccio per transazione il rapporto tra intero ammontare dell'esposizione scaduta e totale esposizione ( $100/450=22,2\%$ ) è superiore alla soglia del *pulling effect*. In questo secondo caso - ai sensi dei

documenti in consultazione - l'intera esposizione andrebbe a scaduto e nel caso di superamento di 270 gg di scaduto l'intera esposizione andrebbe ad incaglio oggettivo. Nell'approccio per debitore, la stessa posizione rimarrebbe classificata in bonis. Il mantenimento dell'attuale soglia del 10% ai fini delle definizioni di incaglio limiterebbe tale asimmetria.

### **3. Effetto trascinamento dei ristrutturati**

La definizione di *forborne*, all'art. 163 degli standard EBA di ottobre 2013, fa esplicitamente riferimento a singoli contratti ("*debt contracts*"), quindi implicitamente consente anch'essa – in coerenza con quanto visto sopra – l'adozione di un approccio per transazione.

Pertanto, coerentemente a quanto previsto in generale per il *non-performing*, **chiediamo conferma del fatto che nella classificazione a ristrutturato sia possibile ragionare sia per transazione che per debitore.**

Il fatto che, nelle istruzioni di segnalazione di matrice, sia stata eliminata la parte che prevedeva il passaggio a ristrutturato dell'intera esposizione in caso di ristrutturazione totale o parziale – senza intento liquidatorio – di un'esposizione classificata in bonis, conferma la possibilità di utilizzare un approccio per transazione.

A maggiore riprova di questa modifica, riportiamo quanto previsto nella nota tecnica pubblicata a settembre 2014 dal Gruppo Puma 2, dal titolo "Le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate (FINREP): gli adeguamenti PUMA 2 (Bozza)", dove al paragrafo 3.5, riguardante le "Esposizioni oggetto di concessioni", viene specificato che "*Per quanto riguarda la condizione di 'ristrutturato', non è più previsto il suo trascinamento su tutti i rapporti del cliente.*"

### **4. Classificazione delle posizioni in moratoria (o con rischedulazioni contrattuali) ai fini delle nuove definizioni sulla qualità del credito**

Come noto, ed in coerenza con le disposizioni vigenti, gli accordi derivanti da "moratoria" (intendendo con questo termine: moratorie definite per legge a seguito di eventi calamitosi, moratorie ABI-Confindustria, rischedulazioni contrattuali offerte da banche e intermediari finanziari) non rientrano nel ristrutturato. Va però chiarito come e se tali tipologie di rinegoziazioni/concessioni possano o debbano essere inserite nella categoria dei *forborne performing*.

**Riteniamo che, vista la rilevanza del fenomeno, debbano essere fissati criteri condivisi a livello di sistema su questo aspetto.** Un possibile approccio, adottato peraltro da alcuni gruppi bancari in fase di AQR, potrebbe essere quello di prevedere questo tipo di trattamento:

1. Le moratorie previste per legge (ad es. a seguito di calamità naturali) non rientrano nei *forborne*, in quanto non sussiste la condizione essenziale di un comportamento attivo del finanziatore nella concessione.

2. Una qualsiasi concessione rientra nei *forborne* solo se il debitore versa in difficoltà finanziarie (cfr. art. 163 ITS EBA di ottobre 2013), per cui non tutte le moratorie possono considerarsi automaticamente esposizioni *forborne*. In particolare, anche tenendo presente che le disposizioni di vigilanza stabiliscono che le moratorie non comportano un cambiamento nella classificazione della qualità creditizia delle esposizioni laddove non intervengano ulteriori elementi oggettivi in senso peggiorativo, si possono distinguere le seguenti fattispecie di segnalazione delle moratorie stesse:
- a. *Bonis*<sup>2</sup>: se sussistono tutte le seguenti 3 condizioni (che rappresentano una sorta di test dell'assenza di difficoltà economiche del debitore)
    - i. Prima concessione di moratoria
    - ii. Esposizione non deteriorata con meno di 30 giorni di scaduto al momento della sua attivazione
    - iii. Rating, ove presente, non inferiore ad una certa soglia (ad es. B nella scala S&P)
  - b. *Forborne performing*: è sufficiente che sia presente una delle seguenti condizioni e che non si ricada nel *probation period*
    - i. Proroga di precedenti moratorie
    - ii. Esposizione non deteriorata con almeno 30 giorni di scaduto al momento della sua attivazione
    - iii. Rating, ove presente, inferiore o uguale ad una certa soglia (ad es. B nella scala S&P)
  - c. *Forborne non performing*: è sufficiente che sia presente una delle seguenti condizioni
    - i. Concessa a soggetti con rating default ovvero classificati tra i crediti deteriorati al momento dell'attivazione
    - ii. Concessione di ulteriori moratorie o altre misure di *forbearance* nel *probation period*
    - iii. Esposizioni *forborne performing* divenute scadute da più di 30 giorni nel *probation period*

## 5. Tempi e modalità di uscita dalla condizione di ristrutturato

Nelle istruzioni in esame, è stata eliminata la disposizione che prevedeva le condizioni per l'uscita dalla classificazione di ristrutturato con riferimento:

- all'eventuale rientro in *bonis* della posizione (due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione e delibera che attesti la mancanza di insoluti);
- all'eventuale passaggio a incaglio/sofferenza della posizione in caso di primo scaduto di 30 gg..

**Si chiede, conferma, alla luce di quanto previsto nei citati standard EBA pubblicati a ottobre 2013, ed al chiarimento pubblicato nel sito EBA il [22 agosto 2014](#), che i nuovi parametri da applicare ai fini del cambiamento di status dei crediti *forborne* siano i seguenti:**

---

<sup>2</sup> Intendendo per semplicità come "in bonis" un'esposizione classificata in uno status diverso dal *forborne performing* e da una delle categorie previste per il deteriorato/*non-performing*.

- deve trascorrere un periodo pari a un anno (*probation period*) prima che una determinata esposizione possa uscire dalla classificazione di *forborne non-performing* (cfr. art. 157 lett. b, ITS EBA di ottobre 2013) ;
- segue un ulteriore “*probation period*” della durata di due anni per uscire dalla classificazione di *forborne performing* (cfr. art.176 lett.b, ITS EBA di ottobre 2013);
- nel caso in cui nell’arco del *probation period* per quella esposizione si verifichi una nuova concessione (*forbearance*) o uno scaduto di 30 gg., si azzerà il conteggio temporale e, qualora la posizione *forborne* provenga da una condizione *non-performing*, tornerà ad essere classificata come *non-performing*.

**Pertanto, si chiede conferma che alla luce del chiarimento EBA, non sia da classificare come *non performing* un’esposizione *forborne performing* per il solo fatto che abbia ottenuto una seconda modifica delle condizioni contrattuali, mentre è da classificare come *non performing* una posizione *forborne performing* durante il *probation period* successivo alla sua riclassificazione da *non performing*.**

**Si chiede conferma della corretta interpretazione della normativa con riferimento allo schema di cambiamenti di status sopra delineato e l’inserimento, nella versione finale delle istruzioni di vigilanza, dei riferimenti agli articoli degli ITS EBA finali da applicare.**

**Si chiede, inoltre, quali siano i parametri temporali di scaduto che determinino un passaggio a *non-performing* di un credito *forborne*, qualora quest’ultimo non provenga da una situazione *non-performing* o comunque sia già uscito dal relativo *probation period*. Sarebbe che tale cambio di status in senso peggiorativo avverrebbe in presenza di uno scaduto di 90 gg..**

Inoltre, ci si chiede perché nelle voci di segnalazione di matrice (es. v. 40716 Circ. 272 matrice banche e v. 52367 Circ. 217 matrice I.F.) relative alle variazioni in aumento delle esposizioni creditizie lorde non vengano riportate eventuali variazioni provenienti da *forbearance non-performing*. Questo vorrebbe dire che tali esposizioni non possono passare a scaduto, ma solo a incagli/sofferenze.

## **6. Entrata in vigore della normativa**

Nel documento di consultazione in esame viene specificato che le nuove voci segnaletiche previste ai fini della definizione dei crediti deteriorati entreranno in vigore solo per le segnalazioni riferite al 2015.

Invece, per i nuovi criteri definitivi di cui agli emanandi standard EBA, si prospetta un’entrata in vigore a partire dalle segnalazioni riferite a settembre 2014.

Questa seconda data ci sembra troppo vicina e non consentirebbe, a nostro avviso:

- l’adeguato recepimento di eventuali modifiche proposte dagli operatori nella presente fase di consultazione;
- l’adeguata applicazione delle nuove definizioni sul portafoglio in essere.

Con riferimento al secondo punto, in particolare, si è visto come - sulla base delle modifiche definitorie di cui sopra - in sede di applicazione dei nuovi standard sarà necessario effettuare:

- una ricognizione dell'intero portafoglio in essere alla data di riferimento, con la necessità in alcuni casi di ricostruire - ove possibile - un pregresso che, in specifiche esposizioni *forborne*, può risalire indietro nel tempo fino a quattro anni di profondità, in concomitanza del riavvio successivo di diversi *probation period*;
- adeguati investimenti informatici al fine di aggiornare i parametri da utilizzare per la corretta classificazione delle posizioni e dei passaggi di status.

**Alla luce di tali oggettive difficoltà, chiediamo che l'entrata in vigore dell'intero impianto segnaletico, sia in merito alle nuove definizioni sulla qualità del credito, sia in relazione ai nuovi schemi segnaletici, avvenga in data successiva alla finalizzazione degli standard EBA e, comunque, non prima del 2015.**

**Questo consentirebbe di:**

- **chiudere il bilancio 2014 applicando i criteri attualmente vigenti;**
- **avviare nel corso del 2015 segnalazioni in Centrale Rischi coerenti con i nuovi standard;**
- **effettuare le prime segnalazioni di matrice aggiornate in conformità agli standard EBA non prima della segnalazione da inviare a fine aprile.**